

ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS SALERNO

LO STATUTO SOCIALE CON LE MODIFICHE PROPOSTE ED APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 NOVEMBRE 2007 E RATIFICATO NELLA STESURA DEFINITIVA DALL'ASSEMBLEA DEL 14 MARZO 2008

Articolo 1 – Costituzione - Sede

E' costituita un'associazione tennistica dilettantistica, sotto la denominazione “ A.S.D. Circolo Tennis Salerno” con sede legale e sportiva a Salerno, Lungomare Clemente Tafuri.

Articolo 2 - Scopi

L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.

L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Affiliazione alla Federazione Italiana Tennis

L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.

L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati nonché a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla F.I.T. ed altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

Articolo 5 – Riconoscimento di associazione sportiva

L'associazione è riconosciuta ai fini sportivi con delibera della F.I.T. per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. L'associazione si impegna a mantenere caratteristiche idonee al

riconoscimento e ad apportare le modifiche statutarie che venissero a tal fine imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

Articolo 6 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile e 30 novembre di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri per le materie di competenza o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 8 – Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega scritta, verificata da un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri o dal Presidente.

Articolo 9 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto. Riconosciuta valida l'Assemblea resta tale fino alla fine dei lavori.

Articolo 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea: approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno associativo trascorso; eleggere con votazioni separate il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio Sindacale ed i componenti del Collegio dei

Probiviri; approvare il bilancio preventivo e consuntivo con rendiconto economico-finanziario; decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri ritengano opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati; deliberare le modificazioni statutarie, deliberare lo scioglimento dell'associazione. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 11 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti). Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento dell'associazione devono essere approvate in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto (esclusi gli astenuti). I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 12 – Eleggibilità - Incompatibilità

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i soci ordinari; non può essere eletto chi ricopre cariche sociali o comunque abbia interessi di qualsiasi tipo in altre società od associazioni tennistiche o chi svolga attività commerciali nell'ambito tennistico o, comunque, svolga qualsivoglia attività di collaborazione a favore dell'associazione; non è candidabile altresì chi sia stato formalmente riconosciuto responsabile di grave danno all'immagine e agli interessi dell'associazione o ne abbia violato lo Statuto. Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale, per le materie di rispettiva competenza, valutano preventivamente i casi di incompatibilità a ricoprire cariche sociali.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di sei consiglieri eletti per quattro esercizi, che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e rendiconto relativi all'ultimo esercizio della loro carica. In caso di decadenza, volontaria e non fino a tre consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. La decadenza di quattro consiglieri comporta la convocazione dell'Assemblea elettorale entro trenta giorni. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di conferire, con apposita delibera, particolari incarichi ad altri associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, minimo due volte all'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza; nel caso di votazione pari prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in presenza di almeno quattro membri, compreso il Presidente o, in sua assenza e per delega, il Vicepresidente.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo: predispone il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea; determina l'ammontare dei contributi degli associati; stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea; esegue le deliberazioni dell'Assemblea; emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa; approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione; amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea; delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli associati. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono responsabili della corretta corresponsione dei canoni dovuti all'Amministrazione comunale, giusta Convenzione in atto, ovvero alle scadenze previste, pena la loro decadenza. Emanava il Regolamento per l'elezione degli organismi sociali.

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ha il potere di firma degli atti esterni ed interni e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed assegna l'incarico di Vicepresidente, Segretario, Amministratore, Direttore Sportivo o qualunque altro incarico ritenga utile e necessario. In caso di decadenza, volontaria e non, del Presidente deve essere convocata l'Assemblea elettorale per l'elezione di tutte le cariche sociali.

Articolo 16 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni ordinarie.

Articolo 17 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea, resta in carica per la durata di quattro anni e fino all'elezione del successivo Collegio dei Probiviri. E' composto di cinque membri, che nel corso dell'assemblea elettorale nominano tra di loro il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti e degli organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa; valuta i casi di incompatibilità, di propria pertinenza, a ricoprire le cariche sociali. Si attiva autonomamente o su segnalazione. Opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Adotta i provvedimenti disciplinari, previsti all'articolo 27, con atto motivato. I provvedimenti sono assunti a maggioranza e trasmessi al Presidente per l'attuazione. Tutti i provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati. Valuta i casi di incompatibilità, di propria pertinenza, a ricoprire le cariche sociali.

Articolo 18 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea è dura in carica quattro anni. Nel corso dell'Assemblea elettorale nominano il Presidente. I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di espressione e di veto motivato esclusivamente sulle materie di propria competenza.

Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati e sui bilanci preventivi e consuntivi; esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile, in quanto applicabili; deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo ed eventualmente all'Assemblea, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate, pena la corresponsabilità per le stesse. Valuta i casi di incompatibilità, di propria pertinenza, a ricoprire le cariche sociali.

Articolo 19 – Associati – Ammissione all'associazione

L'associazione è composta dai soci ordinari , ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto.

Il sindaco del Comune di Salerno è socio onorario.

L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni: presentazione della domanda; pagamento dei contributi associativi; accettazione senza riserve del presente Statuto e Regolamenti; accettazione della domanda a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può nominare socio onorario chi abbia particolari meriti nei confronti dell'associazione.

E' consentita l'ammissione all'associazione di "soci frequentatori" che non svolgono attività sportiva tennistica.

E' prevista la figura del "socio atleta" che deve essere in possesso della tessera F.I.T.

I soci ed i soci atleti sono tenuti a rispondere alle convocazioni per l'attività sportiva dell'associazione; in caso di indisponibilità temporanea sono altresì tenuti ad avvertire in tempo utile ed a giustificare l'assenza entro tre giorni. L'indisponibilità immotivata nei confronti dell'associazione non è compatibile con lo stato di socio o socio atleta. I dirigenti di altre associazioni tennistiche, soci anche del Circolo Tennis Salerno, sono esentati dalla suddetta norma.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ed al voto in Assemblea i soci ordinari a tutela delle finalità dell'associazione.

Articolo 20 – Tesseramento alla F.I.T.

Tutti gli associati devono esser annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione.

Articolo 21 – Cessazione di appartenenza all'associazione

La qualifica di associato si perde: per dimissioni presentate per iscritto, per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo, per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravissime infrazioni allo Statuto e ai regolamenti interni, per episodi di particolare gravità comportamentale e per ogni altro atteggiamento lesivo dell'immagine e dell'interesse dell'associazione, tale da rendere incompatibile la permanenza del socio nell'associazione stessa. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Articolo 22 – Fondo comune

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- **dai contributi dei soci;**
- **da tutti i beni mobili ed immobili dell'associazione;**
- **dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.**

Articolo 23 – Contributi associativi

Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate. Gli associati non in regola con i pagamenti dei contributi sono dichiarati sospesi da ogni diritto associativo e soggetti a quanto previsto all'articolo 21.

Articolo 24 – Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile seguente il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio con rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente; entro il 30 novembre deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione, per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci ordinari. I bilanci approvati, e relativi atti documentali, devono essere tenuti e conservati presso la sede dell'associazione.

Articolo 25 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono al termine dell'esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai soci, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari

Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti, di cui ai successivi articoli 27 e 28, indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 27 – Provvedimenti disciplinari dell'associazione - Ricorsi

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei Probiviri nei confronti degli associati sono: ammonizione, sospensione a termine (fino al massimo di un anno), radiazione, decadenza dei componenti degli organi sociali per violazione dello Statuto, omissione o abuso dei poteri loro conferiti. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito, deve garantire il diritto di difesa e deve altresì concludersi entro il termine massimo di 90 giorni.

Il socio può produrre ricorso al collegio arbitrale entro 15 giorni per qualsiasi provvedimento disciplinare. Il ricorso sospende gli effetti del provvedimento disciplinare. La mancata presentazione del ricorso ovvero il mancato ritiro della raccomandata di notifica del provvedimento disciplinare, da intendersi come deliberato e voluto, rende immediatamente e definitivamente esecutiva la sanzione.

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- dell'associazione;
- degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
- dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Articolo 29 – Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 30 – Il Collegio arbitrale

Il collegio arbitrale è composto da tre associati e costituito secondo il seguente criterio: un componente designato dal ricorrente; un componente designato dal Collegio dei Probiviri; un componente, con funzione di presidente del collegio arbitrale, designato di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente sarà richiesta l'indicazione al comitato provinciale F.I.T. In tal caso il presidente non dovrà necessariamente essere un associato. Al collegio arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; esso è tenuto a convocare alla sua seduta il ricorrente, il presidente del Collegio dei Probiviri, o suo delegato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, o suo delegato. Il collegio arbitrale deve comunicare per iscritto la decisione in merito al risultato dell'arbitrato sia al Consiglio Direttivo sia al Collegio dei Probiviri che all'associato ricorrente nei termini previsti.

Articolo 31 – Clausola compromissoria interna e federale

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che possano sorgere con l'associazione e fra di loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa. Essi si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della F.I.T.

Articolo 32 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. L'Assemblea dovrà nominare i liquidatori, determinandone i poteri ai fini della devoluzione del patrimonio sociale. I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento dello scioglimento dell'associazione sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto alla F.I.T. ed ai suoi affiliati. In caso di scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33 – Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi in vigore, se ed in quanto applicabili.